

Spett.le
ARPA Puglia
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
DAP Lecce – Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

• p.c.

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
Via Botti n. 1 – Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it
ambiente@cert.provincia.le.it

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari (BA)
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Gallarate, 02 marzo 2026

Codice identificativo: AU-Y49TDS2

Oggetto: Istanza di riscontro alla nota prot. n. 0075483 del 24/04/2025 (prot. prov. le n. 0052753/2025 del 16/12/2025), avente ad oggetto "Riscontro ad integrazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)" relativamente al Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27/bis del D. Lgs 152/06 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato "FV-Salonna" della potenza di 2.800,00 kW in AC e 3.804,84 kWp in DC, ricadente all'interno del territorio comunale di Lecce (LE), C/da Salonna, con opere di connessione ricadenti in parte nel comune di Surbo (LE).

La scrivente *Solaer Clean Energy Italy 08 S.r.l.*, con sede legale in via Carlo Porta 3, Gallarate (VA) 21013, Partita IVA n. 03717980126, PEC solaer08@legalmail.it (di seguito la "Società"), con riferimento ed in riscontro al parere espresso dall'ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce (di seguito "ARPA") con nota prot. n.0075483 del 24/04/2025 (prot. prov. le n. 0052753/2025 del 16/12/2025), (di seguito "Parere"), nell'ambito del Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27 *bis* del D. Lgs 152/06 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agro-fotovoltaico denominato "FV-Salonna" di cui in oggetto (di seguito il "Progetto"), riporta quanto segue.

PREMESSA

Durante l'ultima CdS, tenutasi in data 16/12/2025, Codesta agenzia ha espresso parere di competenza confermando una precedente valutazione tecnica negativa e segnalando ulteriori modifiche necessarie per il Piano di Monitoraggio Ambientale prodotto dalla Società Proponente. Nello specifico:

- (i) ha rilevato che la terminologia adottata dal proponente, per l'individuazione delle fasi del progetto, non risulta adeguatamente definita e che la classificazione proposta non permetta di distinguere in modo chiaro e univoco le diverse fasi del ciclo di vita dell'opera, generando sovrapposizioni e confusione tra le varie fasi progettuali. Viene pertanto richiesto di aggiornare e uniformare la documentazione adottando la seguente terminologia:
 - Fase Ante Operam: fase pregressa ai lavori per la realizzazione dell'impianto;
 - Fase di Cantierizzazione: fase di cantiere necessaria alla realizzazione dell'impianto;
 - Fase di Esercizio: fase di vita dell'impianto;
 - Fase di Dismissione: attività di chiusura, smantellamento e ripristino dei luoghi.
- (ii) in merito all'elemento "atmosfera" viene richiesto:
 - di aggiungere nella tabella riassuntiva dei monitoraggi a pag. 153 la previsione del monitoraggio in fase di dismissione dell'impianto, comprendente di specifica frequenza di monitoraggio.
 - l'indicazione dei riferimenti planimetrici circa l'indicazione dei punti di emissione e i recettori sensibili.
- (iii) in merito all'elemento "suolo", viene richiesto:
 - di prevedere e inserire nella tabella riassuntiva dei monitoraggi a pag. 153 anche un monitoraggio in fase di dismissione dell'impianto;
 - la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere

riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti.

- (iv) in merito all'elemento "acque", viene dichiarato che *"i corpi idrici superficiali più vicini alle aree di progetto si collocano ad una distanza superiore ai oltre 7 km, pertanto, si ritiene non rilevante e non necessario prevedere eventuali punti di monitoraggio e valori limite in merito"*. Si chiede pertanto al proponente di eliminare la parte di monitoraggio delle acque superficiali qualora nel PMA non fosse più prevista.

RISCONTRI E OSSERVAZIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, il proponente ha provveduto a dare riscontro puntuale alle richieste presenti nella nota prot. n. 0075483 del 24/04/2025 (prot. prov. le n. 0052753/2025 del 16/12/2025), e ad apportare le dovute modifiche al PMA precedentemente presentato.

Nello specifico, si fornisce un diretto riferimento alle integrazioni richieste riportando i paragrafi presenti nell'elaborato A6 - Piano di monitoraggio ambientale (denominato Y49TDS2_DocumentazioneSpecialistica_02, aggiornato alla rev09, allegato alla presente), riscontrando quanto segue:

1. Relativamente alla terminologia adottata per l'individuazione delle fasi del progetto il PMA è stato di aggiornato e uniformato con le indicazioni suggerita dell'Ente in indirizzo (§ 3. Obiettivi del piano di monitoraggio e cap. a seguire);
2. relativamente all'elemento "atmosfera":
 - è stata integrata la tabella riepilogativa del monitoraggio con la fase post-operam comprensiva delle indicazioni circa la frequenza delle operazioni di monitoraggio in fase di dismissione (§ 8. Conclusioni e tabella di riepilogo);
 - si riportano i riferimenti planimetrici (coordinate) circa l'ubicazione dei punti di emissione e dei recettori sensibili (§ 9. Planimetria del Piano di Monitoraggio) e congiuntamente è stata aggiornata opportuna planimetria di dettaglio (elaborato grafico T21 - Tavola dei punti di monitoraggio ambientale, denominato Y49TDS2_ElaboratoGrafico_0_24, aggiornato alla rev09, in allegato alla presente);
3. relativamente all'elemento "suolo":
 - è stata integrata la tabella riepilogativa del monitoraggio circa la frequenza delle operazioni di in fase di dismissione anche per suddetta componente (§ 8. Conclusioni e tabella di riepilogo);

- in riscontro a quanto richiesto nella nota in oggetto, il proponente previsto apposito capitolo integrativo e si impegna, in fase esecutiva, alla stesura di un programma dettagliato di minimizzazione degli impatti durante la fase di cantiere (*§ 4.6.1. Programma di minimizzazione degli impatti*);
- 4. relativamente all'elemento "acque" così come riportato nella nota in oggetto, si rileva che i corpi idrici superficiali più vicini alle aree di progetto si collocano ad una distanza superiore ai oltre 7km, pertanto, ritenendo non rilevante e non necessario prevedere eventuali punti di monitoraggio e definizione dei valori limite, è stata eliminata dal PMA la parte di monitoraggio legata a suddetto elemento.

Alla luce dall'aggiornamento degli elaborati sopra indicati si inoltrano pertanto in allegato:

- *A6 - Piano di monitoraggio ambientale* (denominato *9TDS2_DocumentazioneSpecialistica_02*, aggiornato alla *rev09*);
- *T21 - Tavola dei punti di monitoraggio ambientale* (denominato *9TDS2_ElaboratoGrafico_0_24*, aggiornato alla *rev09*).

Alla luce degli aggiornamenti richiesti e del puntuale aggiornamento del PMA da parte della Società proponente, si richiede l'emissione del parere positivo sull'impianto in progetto.

A tal proposito, con riferimento al parere negativo precedentemente espresso, si osserva come la natura delle richieste (modifiche terminologiche, integrazioni su fasi remote come la dismissione e PMA) rischi di configurare un arresto procedimentale non conforme ai canoni della L. 241/1990.

L'art. 14-ter della Legge 241/1990 impone alle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi un obbligo di dissenso costruttivo. La giurisprudenza più recente è pacifica nel ritenere che l'Amministrazione non possa limitarsi a un diniego o a una richiesta di integrazioni *sine die*, ma debba indicare positivamente le modifiche progettuali o le prescrizioni necessarie per l'assenso. Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 01067 del 10/02/2025, ha chiarito che il dissenso non può limitarsi a una "sterile opposizione", ma deve essere propositivo. Analogamente, il TAR Campania, Sez. IV, sent. n. 01147 del 12/02/2025, ha ribadito che è illegittimo il parere che non spieghi l'insuperabilità dei rilievi o che non prospetti soluzioni alternative (c.d. critica costruens).

Nel caso di specie, le osservazioni di ARPA, pur legittime sul piano istruttorio, non evidenziano criticità ambientali insuperabili, ma richiedono adeguamenti documentali, puntualmente forniti, e che possono comunque essere agevolmente gestiti tramite prescrizioni nel provvedimento finale, senza necessità di emanare un provvedimento negativo.



Ed infatti le richieste avanzate, in particolare quelle relative al dettaglio del monitoraggio per la fase di dismissione e alla modifica della nomenclatura delle fasi di progetto ("ante operam" vs "Fase Ante Operam"), appaiono di lieve spessore; ricordiamo che la giurisprudenza amministrativa ha spesso sanzionato il formalismo burocratico che prevale sulla sostanza tecnica, laddove il contenuto informativo sia comunque chiaro e idoneo alla valutazione.

Sulla fase di dismissione è bene ricordare che le condizioni ambientali e le tecnologie di monitoraggio tra trent'anni saranno inevitabilmente diverse. Come statuito dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 01726/2024), l'azione amministrativa deve rispettare il criterio del "minimo mezzo", evitando di imporre oneri non strettamente necessari all'attuale fase decisionale. La gestione della dismissione può essere efficacemente demandata a una prescrizione che imponga la presentazione di un piano aggiornato 12-24 mesi prima del fine vita dell'impianto, come avviene in molti casi.

Alla stregua di quanto esposto e dei chiarimenti forniti, si ribadisce la richiesta di emanare un provvedimento favorevole.

Distinti Saluti.

Il dichiarante

Eliano Russo

Amministratore

Solaer Clean Energy Italy 08 S.r.l.